

**T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis**  
**Sentenza n. 6757 pubblicata il 18 giugno 2018**

[omissis]

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

I ricorrenti, titolari di un dottorato di ricerca, hanno impugnato il bando del concorso per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui, all'art. 3, limita la partecipazione al concorso dei soli abilitati, escludendo di fatto i ricorrenti in possesso del titolo di dottorato di ricerca non considerato abilitante. Sostengono i ricorrenti che il titolo di dottorato di ricerca è titolo idoneo per partecipare al concorso sopra indicato in quanto ha valore abilitante a tutti gli effetti. Alla camera di consiglio del 12 giugno 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è infondato. È da rilevare anzitutto che nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all'esito favorevole dei percorsi abilitanti.

I ricorrenti sostengono: che il loro titolo di studio ha un valore abilitante all'insegnamento intrinseco; che il nostro ordinamento riconosce al titolo di dottorato di ricerca, un enorme prestigio, costituendo, quindi, titolo preferenziale per il conferimento da parte delle università di incarichi di docenza o di contratti di ricerca; che il titolo è conseguito dopo tre anni di studio; che al dottorato di ricerca è attribuito un maggior numero di crediti formativi rispetto a quelli riconosciuti, ad esempio, ai percorsi abilitanti ordinari. Come da ultimo condivisibilmente rilevato dal Consiglio di Stato (cfr., sez. VI, 16 aprile 2018 nn. 2254 e 2264) i due percorsi, cioè quello volto a ottenere l'abilitazione e quello volto a ottenere il dottorato di ricerca, sono diretti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. "Quanto al titolo di dottorato di ricerca, dalla relativa legislazione di settore emerge che lo scopo fondamentale del titolo inerisce all'esercizio "di attività di ricerca di alta qualificazione": pur se è consentito l'affidamento di una "limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca" (cfr. art. 4, comma 8, della L. n. 210 del 1998), la relativa formazione risponde alla primaria finalità di saggiare la capacità di ricerca in un determinato ambito scientifico. Quanto invece ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Inoltre, ... non è condivisibile l'osservazione per cui i possessori del titolo del dottorato di ricerca sarebbero 'potenzialmente più qualificati' rispetto ai possessori dell'abilitazione all'insegnamento, che sono viceversa ammessi a partecipare alle prove concorsuali. Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico - pedagogiche". Poiché ha un rilievo oggettivo la finalità della procedura concorsuale, diretta a vagliare le capacità dei partecipanti rispetto alla attività di insegnamento, gli appellanti hanno chiesto di assimilare situazioni oggettivamente disomogenee: i percorsi abilitanti sono finalizzati a far acquisire competenze didattiche specifiche, anche per favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, come disposto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all'esito di una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento ed è per questo valutabile nell'ambito della ricerca scientifica". Ciò posto, attesa non solo l'assenza di una normativa idonea a parificare il dottorato di ricerca all'abilitazione, ma anche la diversità "ontologica" fra i due percorsi posti a confronto deve ritenersi legittimo il provvedimento impugnato che richiede per la partecipazione al concorso in esame l'abilitazione all'insegnamento non potendosi parificare a

questa il titolo di dottorato di ricerca.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese di giudizio per eccezionali motivi.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>